

prestata dal Consigliere Guerra:

Con le deliberazioni del 6 e del 19 dicembre 1914, il Comitato Permanente, accogliendo le istanze fatte dalla Ditta Gruppo e Misani, affittuaria di una bottega nello stabile di via Eritone n. 132, stabilì che fosse rinnovato il contratto d'affitto che scadeva il 31 gennaio 1915, per l'annua pigione di L. 17.000 e con la prestazione della cauzione equivalente a tre mensate di pigione (e cioè L. 4250) ripartendone il pagamento in sei mesi a cominciare dal nuovo affitto.

Venne perciò preparato il nuovo contratto nel quale, per garantire l'Istituto circa la cauzione, venne con l'art. 4 stabilito che per i primi sei mesi la Ditta affittuaria era tenuta a pagare la somma di L. 12.750 a titolo di pigione. Bene inteso si sarebbe poi rilasciata lettera dichiarante che, purché la Ditta mantenesse i propri impegni verso l'Istituto, le si sarebbe poi restituita, al termine della locazione, la somma di L. 4250 riscossa in più nei primi sei mesi di affitto. Ed invece la tangente vera mensile di pigione sarebbe di L. 1416,66 anziché di L. 2125, come fu stabilito in contratto per i primi sei mesi.

dog

